

www.formazione.ilssole24ore.com/bs

**BUSINESS SCHOOL DEL SOLE 24 ORE**  
SAPERE E SAPER FARE. COINCIDENZA PERFETTA.

Servizio Clienti: Tel. 02 3022.3811/3906 - Fax 02 3022.4462  
e-mail: sagreteria.scuola@ilssole24ore.com

Gruppo **IL SOLE 24 ORE**  
La cultura dei fatti.

# NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

www.formazione.ilssole24ore.com/bs

**9° MASTER CORPORATE FINANCE & MANAGEMENT CONTROL**

MILANO, DAL 24 NOVEMBRE 2008  
MASTER FULL TIME - 7 MESI DI AULA E 4 DI STAGE

Gruppo **IL SOLE 24 ORE**  
La cultura dei fatti.

**DOMANI  
SUL SOLE 24 ORE**

**Immigrazione.** Il contributo degli stranieri ai conti dell'Inps

**Riscossione.** Le modalità di accesso alla rateazione per le aziende

**Il dossier.** Lavoro, cambiano i controlli

**L'Esperto risponde.** Le imposte per le case comprate all'asta

Domenica 31 Agosto 2008

www.ilssole24ore.com/norme

**Accordo Tesoro-Abi.** Fino a dicembre chi ha stipulato un contratto con una banca potrà rivedere i termini dell'intesa

## Nuovo mutuo, Fisco neutrale

Lo sconto non viene pregiudicato dalla rinegoziazione e dalla portabilità

Angelo Busani

Fino a dicembre chi ha stipulato un mutuo con una banca potrà chiederne la rinegoziazione sulla base dell'accordo Abi-Tesoro. Resta aperta anche la possibilità di effettuare la cosiddetta "portabilità", cioè la sostituzione del vecchio mutuo con un nuovo concesso da un'altra banca. Una volta tanto, però, il Fisco non c'entra. Nei calcoli di convenienza da effettuare per verificare quale sia la strada migliore da percorrere per rimediare al caro-mutuo (rinegoziazione "ad personam", rinegoziazione "imposta", portabilità dell'ipoteca), non vi è alcuna variabile fiscale da valutare. L'unica valutazione è quella che riguarda il portafoglio del mutuatario, vale a dire la capacità del suo reddito e del suo patrimonio a sostenere il peso della rata.

Il Fisco non c'entra perché: da un lato, il costo delle operazioni da compiere non subisce gravami fiscali; d'altro lato, il beneficio della detrazione degli interessi passivi e degli altri oneri di stipula del mutuo (che derivava dal "vecchio" mutuo, e cioè prima della rinegoziazione o della portabilità) permane anche dopo l'effettuazione delle operazioni di rinegoziazione e di portabilità.

Cos'è la detrazione degli inte-

ressi passivi e degli altri costi provocati dalla stipula del mutuo? Il valore sul quale si devono applicare le aliquote Irpef è la "base imponibile": per calcolarla, occorre sommare i redditi conseguiti e sottrarre gli oneri deducibili (ad esempio, il reddito della "prima casa") e le deduzioni che la legge ammette (come quella per carichi di famiglia). Una volta calcolata l'imposta (la cosiddetta "Irpef lorda"), da essa vanno sottratti gli "oneri detraibili" (quali, ad esempio, gli interessi passivi e gli altri oneri derivanti dal mutuo, se ricorrono i presupposti) si calcola applicando al valore degli interessi la percentuale del 19 per cento. Bisogna tener presente che:

● gli interessi e gli altri oneri derivanti da un mutuo danno diritto alla detrazione solo se si tratta di interessi e di altri oneri derivanti, di regola, da mutui ipotecari;

● vi sono regole diverse a seconda del tipo di fabbricato per il quale il mutuo è stato contratto e dell'anno di stipula (ad esempio, dal 1993 in avanti, la detrazione è ammessa solo se si tratta di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale; dal 1998 è stata ammessa pure la detrazione degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per finanziare la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale).

Un'altra importante differenza è quella sull'importo massimo di oneri su cui calcolare l'aliquota del 19%: nei mutui per acquisto di abitazione questo tetto è fissato in 4 mila euro; nei mutui per costruire la casa il tetto è stabilito in 2.582,28 euro. Il caso più frequente è però quello della detrazione per acquisto di abitazione principale (si veda l'altro servizio).

### Quando entra in gioco la detrazione degli interessi per l'abitazione principale



La prima casa

● L'abitazione principale è un immobile oggettivamente idoneo ad alloggiare persone e quindi di regola si tratta di costruzioni catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle della categoria A/10, e cioè gli uffici (non sono detraibili gli interessi passivi derivanti da mutui stipulati solo per l'acquisto di pertinenze, quali garage, cantina, solaio eccetera; la detraibilità spetta, invece, in caso di acquisto congiunto della pertinenza con l'abitazione principale e della pertinenza)

La dimora abituale

● In questa unità immobiliare il contribuente deve stabilire la propria dimora abituale (questo requisito non è previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia; articolo 66, comma 2, legge 342/2000). Per dimora abituale si intende quella dove di regola abitano il contribuente o un suo familiare, condizione che deve risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione

I familiari

● Per "familiari" si intendono il coniuge (compreso il coniuge separato ma non quello divorziato), i figli e, in loro mancanza, i discendenti più prossimi; i genitori e, in loro

mancanza, gli ascendenti più prossimi; i fratelli e le sorelle; i suoceri, le nuore e i generi; gli adottanti

Trasferimento entro un anno

● Il contribuente deve destinare ad abitazione principale l'immobile acquistato entro un anno dall'acquisto (quando il mutuo è stato stipulato dall'impresa costruttrice e poi trasferito all'acquirente mediante accollo, la destinazione ad abitazione principale deve essere effettuata entro un anno dall'accollo; circolare ministeriale 27 maggio 1994, n. 73/E). L'acquisto deve essere stipulato nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. Non occorre rispettare questi termini se la destinazione ad abitazione principale non si realizza a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto (in questo caso la detrazione spetta anche se l'immobile viene concesso in locazione; circolare ministeriale 20 aprile 2005, n. 15/E). Questi termini non valgono nemmeno se il mutuo venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, di importo non superiore alla residua quota di capitale del vecchio mutuo da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati

I conti con il Fisco

● La regola generale è quella secondo cui la detrazione compete all'acquirente di un'abitazione che sia anche intestatario del contratto di mutuo (quindi, non sono deducibili gli interessi passivi del mutuo stipulato per finanziare l'acquisto dell'abitazione da parte di un familiare del mutuatario). Vi sono poi alcuni casi particolari: 1) se il mutuo è intestato a più persone, ognuna ha diritto alla detrazione in relazione alla propria quota; tuttavia, nel caso in cui l'acquisto dell'abitazione sia effettuato da parte di due coniugi mentre il mutuo sia stipulato solo da uno di essi, la detrazione spetta solo a quest'ultimo ma con riferimento all'intero ammontare degli interessi pagati (e quindi non solo con riferimento a una quota di detti interessi; circolare 18 maggio 2006, n. 17/E); 2) la detrazione spetta anche a chi acquisti la sola nuda proprietà (e quindi quando un soggetto diverso sia intestatario dell'usufrutto; circolare 3 maggio 1996, n. 108/E); la detrazione quindi non spetta a chi acquisti solo l'usufrutto; 3) nel caso di acquisto di un'abitazione da parte di un soggetto che si accolla, in conto prezzo, il mutuo stipulato dal venditore, l'acquirente ha diritto alla detrazione anche quando le

quietanze di pagamento risultino rilasciate a nome del venditore e gli interessi passivi risultino pagati dal venditore per conto dell'acquirente; 4) gli eredi e i legatari del mutuatario defunto detraggono gli interessi passivi del mutuo contratto dal defunto (anche se il reddito dell'unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione)

I coniugi

● Occorre anche precisare che se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ma concerne l'acquisto di una abitazione acquistata da uno solo di essi, la detrazione compete solo al coniuge acquirente e solo con riferimento alla sua quota di mutuo (circolare ministeriale 12 maggio 2000, n. 95/E)

Il calcolo

● Se l'importo del mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori (costo del rogito e onorario del notaio, spese di mediazione) gli interessi su cui calcolare la detrazione vanno ridotti applicando la seguente formula: costo complessivo di acquisto dell'immobile x interessi pagati/capitale dato in mutuo (circolare 20 aprile 2005, n. 15/E).

A CURA DI  
Angelo Busani

**Interessi finanziari.** Ratifica in arrivo

## Antiriciclaggio, più responsabilità per le imprese

Ranieri Razzante

Nuove raccomandazioni contro il riciclaggio da parte dell'Unione europea. Con la legge 135 del 4 agosto, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 203 di ieri, si autorizza l'Italia a ratificare il secondo Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari contro la corruzione, adottato sulla base del Trattato Ue il 27 settembre del 1996.

Nel provvedimento si ripetono definizioni di riciclaggio (articoli 1, lettera e, e 2), che possono apparire obsolete. Il riferimento è la prima direttiva Ue contro il riciclaggio (la 91/308/Cee), ma un'attenta lettura del provvedimento conferma che la corruzione (attiva e passiva) e la frode sono delitti presupposti di riciclaggio. Si tratta di un chiarimento sull'elenco dei delitti presupposti in Italia, comunque riferibili, secondo l'articolo 648-bis, a «qualsiasi delitto non colposo». Il protocollo definisce frode e corruzione delitti che minano la stabilità dei sistemi finanziari, soprattutto se le condotte sono poste in atto da persone giuridiche.

E qui l'altra particolarità, ancora più rilevante, della legge. L'articolo 3 ribadisce che in ogni Stato va immaginata una «responsabilità delle persone giuridiche» per fatti di corruzione, frode e riciclaggio commessi nel loro interesse da parte di qualsiasi soggetto che agisca per loro conto. La punibilità in base all'articolo 3 dovrebbe anche scattare per omesso controllo che ha permesso la perpetrazione dell'illecito. Una responsabilità che in Italia è prevista dal Dlgs 231/01, oggi esteso al reato di riciclaggio dal Dlgs 231/07 che disciplina tutta la materia.

Ma il Protocollo si spinge oltre: l'articolo 6 prevede che uno Stato membro non potrà rifiutare l'assistenza giudiziaria nei casi di frode, corruzione e riciclaggio, so-

lo per il fatto che si tratti di un reato (a valle) in materia doganale o fiscale.

In sostanza, se il riciclaggio, per venire al punto dolente del dibattito italiano, è reato riveniente (o a monte) di evasione fiscale, e l'indagine riguarda un "paradiso fiscale" europeo, questo non può esimersi dal fornire l'assistenza giudiziaria alle autorità inquirenti. Il decreto 231/07 ha già previsto questa evenienza, facendo cadere ogni dubbio sull'utilizzabilità a fini fiscali dei dati raccolti in fase di indagini antiriciclaggio dalle autorità italiane (in particola-

DALL'EUROPA

Su frodi e corruzione gli Stati membri non potranno negare la collaborazione

re la Guardia di finanza).

Il provvedimento conferma un'ipotesi: il fatto che frodi e corruzione costituiscono reati che più di altri si denunciano alle autorità di polizia (ad esempio, le frodi assicurative) non si traduce in un'esenzione dalla segnalazione dell'operazione a monte "sospetta" ai fini delle norme antiriciclaggio. È indubbio che l'indagine già avviata dopo la denuncia di fatti penalmente rilevanti "assorba", per importanza, l'eventuale segnalazione dell'operazione che giunga alle autorità da parte dell'Uif (che le filtra per conto del sistema). Non è vero però il contrario, cioè sarebbe da dimostrare che, davanti a frodi o corruzioni denunciate, le operazioni nel frattempo poste in essere da presunti colpevoli, clienti dell'intermediario finanziario o del professionista, non abbiano formato oggetto di segnalazione sospetta.

### SU INTERNET



UN PROGRAMMA PER FARE IL TEST DI CONVENIENZA

Sul sito è possibile effettuare il test sulla rinegoziazione con un programma di calcolo che consente di capire se l'operazione conviene

www.ilssole24ore.com

**Le scelte della ripresa.** I limiti agli sconti sui costi dei servizi alberghieri e di ristorazione

## Iva indetraibile per la rappresentanza

Renato Portale

Iva indetraibile su prestazioni alberghiere o di ristorazione, se sono considerate spese di rappresentanza. Le disposizioni introdotte con il Dl 112/2008 hanno infatti rimodulato l'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, ma hanno lasciato invariata la lettera h) dello stesso articolo. Di conseguenza sono indetraibili le prestazioni di vitto e alloggio rientranti tra le spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sui redditi. Va però considerato che la sesta direttiva comunitaria pone dei limiti

alla detrazione dell'Iva esclusivamente per "spese suntuarie", la cui definizione non è prevista nella legislazione interna.

Ci sarà qualche problema, quindi, a identificare correttamente tali prestazioni, anche perché il confine tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o propaganda spesso è molto sottile. Per ovviare a questo la Finanziaria 2008 aveva previsto una revisione generale della disciplina fiscale, ma manca ancora il decreto attuativo del ministro dell'Economia.

Secondo la disciplina in vigore, per le spese di rappresentanza

esistono dei limiti oggettivi alla detrazione dell'Iva ancorati al valore unitario dei singoli beni o servizi. L'imposta relativa alle spese di rappresentanza non è detraibile se il loro costo unitario supera 25,82 euro, mentre è detraibile se il costo dei singoli beni o servizi è uguale o inferiore a questo ammontare. Ai fini delle imposte dirette, fino al 31 dicembre 2007 le spese di rappresentanza potevano essere dedotte nella misura di un terzo del loro ammontare, per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. La nuova versione dell'articolo

108 del Tuir prevede l'integrale deducibilità delle spese di rappresentanza «se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze», decreto ancora non adottato, mentre «sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro».

Poi non è sempre facile distinguere le spese di rappresentanza dalle spese di pubblicità e propaganda, per le quali non opera alcun limite di detrazione Iva e di deduzione del costo. Le spese di rappresentanza, secondo

la circolare 328/E del 24 dicembre 1997, «sono quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico una immagine positiva di se stessi e della propria attività nonché per promuovere l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio». Le spese di pubblicità e di propaganda, invece, sono dirette a reclamizzare un determinato prodotto e il loro fine è quello di incrementare direttamente o indirettamente le vendite.

Da numerosi pareri resi dal soppresso Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e dalla giurisprudenza

di della Cassazione si può sostenere che: orientano tra le spese di rappresentanza quei costi sostanzialmente di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine... ma non danno luogo a aspettative di incremento del processo di vendita, mentre «non rientrano tra le spese di rappresentanza tutti quei costi che pur non essendo imputabili in modo diretto ai ricavi (...) vengono comunque sostenuti allo scopo di incrementare le vendite, perché si spera che consentano, ad esempio, di acquisire nuova clientela o permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela già esistente» (parere 18 del 9 maggio 2007 del Comitato soppresso). Inoltre, sono spese di rappresentanza quelle che comportano una particolare utilità o un particolare beneficio a favore di determinati soggetti.

### SU INTERNET



UNA CASELLA PER I DUBBI DEI LETTORI

Il nuovo sistema di regole sulle detrazioni Iva e sulle deduzioni per le spese relative alle trasferte sta generando una serie di dubbi. «Il Sole 24 Ore» ha messo a disposizione dei lettori una casella di posta elettronica per segnalare i dubbi sul nuovo regime. I problemi più significativi

verranno affrontati con articoli ad hoc sul quotidiano. L'indirizzo e-mail è: ivatrasferte@ilssole24ore.com. Sul sito del «Sole 24 Ore» è anche disponibile uno speciale con i principali articoli di approfondimento che sono stati pubblicati nei giorni scorsi e con i riferimenti normativi che possono consentire ai navigatori di ricostruire il quadro delle disposizioni su detrazioni e deduzioni dei costi. Le nuove regole hanno, infatti, ricadute di grande rilievo sulla gestione dell'attività per professionisti, imprese e lavoratori dipendenti

### DALLA PRIMA

## Gli economisti, meno barriere e più contaminazione

Due sono i tratti che emergono con evidenza. In primo luogo, appare assolutamente inesistente una contrapposizione - spesso richiamata da chi in realtà non conosce il mondo della ricerca in economia - tra le cosiddette scuola americana e scuola europea. Lo stereotipo della scuola americana la vede ricca e robusta per quel che riguarda l'uso

della matematica, ma angusta negli orizzonti, in quanto incapace - come ogni pensiero unico - di cogliere le diversità e le peculiarità dei vari sistemi economici. Speculare è lo stereotipo della scuola europea: profonda e sensibile nel cogliere la complessità dell'intreccio tra economia, politica e istituzioni, ma endemicamente debole nell'elaborazione for-

malizzata e quantitativa. Il panorama di questi giorni ci racconta una storia diversa: gli economisti hanno un linguaggio comune, in cui è essenziale il rigore logico e la ricerca continua della verifica empirica, che applicano a 360 gradi per comprendere tutti gli aspetti, espliciti e impliciti, di quelle che chiamiamo le scelte economiche, ovvero come

allocare al meglio risorse scarse. Questo è il problema che riguarda ciascun individuo, ma anche qualunque comunità. Il punto è che la scelta che chiamano economica ha cause ed effetti che si intrecciano in modo profondo e complesso con altri piani del comportamento, individuale e collettivo: politico, sociale, psicologico. L'analisi del com-

portamento economico deve essere perciò al contempo rigorosa nel merito, ma ricca di prospettive alternative.

Qui emerge il secondo tratto che contraddistingue l'attuale percorso della scienza economica: la contaminazione con altre discipline. La comprensione delle scelte economiche richiede la comprensione delle dinamiche delle istitu-

zioni e delle regole; da qui il rapporto con le discipline giuridiche e con le scienze politiche. Ma occorre anche esplorare la profondità dell'individuo, come persona che decide o non decide di fare qualcosa. Le nuove frontiere dell'analisi economica, utilizzando anche la novità di metodologie sperimentali da laboratorio, hanno intrecciato il loro cammino con le discipline psicologiche e addirittura neurologiche.

Il rapporto tra l'analisi economica e le altre discipline si prospetta come un prometten-

te import-export, il cui risultato è un orizzonte degli studi economici sempre più ampio e diversificato. Ed è proprio quello che si scopre guardando gli argomenti a cui le 339 sessioni di studio sono state dedicate. Nessun argomento copre più dell'8% del totale. Tra gli argomenti più trattati, semplificando, spiccano temi consolidati come la politica monetaria (6%), il mercato del lavoro (8%), l'economia industriale (6%), i prezzi azionari (2%), il commercio internazionale e investimenti dall'estero (4%),

crescita e capitale umano (7%); emerge l'interesse per l'analisi del comportamento e delle decisioni (4%), l'economia sperimentale (3%), i rapporti tra sistema politico ed economia (3%), il disegno dei contratti (3%), il sistema bancario e finanziario e la sua regolamentazione (3%). Dunque, nessun pensiero dominante, ma tante prospettive, per provare a capire meglio non solo le nostre scelte, ma anche quelle di chi decide per noi.

Donato Masciandaro  
Guido Tabellini